

**Ricorso della Commissione delle Comunità europee
contro la Repubblica francese, proposto il 4 maggio 2004****(Causa C-198/04)**

(2004/C 168/07)

Il 4 maggio 2004 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra M. Patakia e dal sig. H. Stovlbaek, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica francese.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- 1) dichiarare che la Repubblica francese, a causa della trasposizione incompleta, per quanto riguarda la professione di guida turistica, delle direttive 89/48/CEE ⁽¹⁾ e 92/51/CEE ⁽²⁾, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi delle predette direttive e del Trattato che istituisce la Comunità europea;
- 2) condannare la Repubblica francese alle spese.

Motivi e principali argomenti:

La normativa francese applicabile alla professione di guida turistica non prevede un procedimento di riconoscimento dei diplomi conforme alle direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE.

⁽¹⁾ Direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU L 19 del 24.1.1989, pag. 16).

⁽²⁾ Direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE (GU L 209 del 24.7.1992, pag. 25).

**Ricorso della Commissione delle Comunità europee
contro il Regno di Spagna, proposto il 7 maggio 2004****(Causa C-205/04)**

(2004/C 168/08)

Il 7 maggio 2004 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. G. Rozet, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro il Regno di Spagna.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che, non avendo adottato disposizioni giuridiche che prevedano esplicitamente nel pubblico impiego spagnolo il riconoscimento di effetti economici dei servizi prestati precedentemente nell'amministrazione pubblica di un altro Stato membro, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi dell'art. 39 del Trattato CE e dell'art. 7 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612 ⁽¹⁾, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità;
- condannare il Regno di Spagna alle spese

Motivi e principali argomenti:

Ai sensi della giurisprudenza della Corte di giustizia, gli artt. 39 CE e 7 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità obbligano gli Stati membri a tener conto dell'anzianità e dell'esperienza professionale acquisite dai cittadini comunitari nell'amministrazione di un altro Stato membro ai fini dell'accesso, della classificazione e della determinazione della loro anzianità nel pubblico impiego degli stessi. Al momento non esiste nell'ordinamento giuridico spagnolo nessuna disposizione che garantisca, con la necessaria certezza giuridica, il riconoscimento di effetti economici dei servizi prestati precedentemente nell'amministrazione pubblica di un altro Stato membro.

⁽¹⁾ GU L 257 del 19 ottobre 1968, pag. 2; EE 05/01, pag. 77